

Nr. 5139/2022 R.G. notizie di reato P.M. Napoli

Nr. 1040-1042/2023 R.I.M. Caut. personali.



TRIBUNALE DI NAPOLI  
SEZIONE DISTRETTUALE RIESAME  
PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI LIBERTA' PERSONALE E SEQUESTRI  
XII SEZIONE PENALE - COLL. C

Il Tribunale di Napoli, composto dai signori Magistrati:

dott. Michele Mazzeo  
dott.ssa Marina Cimma  
dott.ssa Cettina Scognamiglio

Presidente est.  
Giudice  
Giudice

riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

su appello proposto dal Pubblico Ministero ex art. 310 opp il 31/03/23 avverso l'ordinanza emessa in data 24.03.2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, come integrata dallo stesso Gip il 28/03/23 sulla base di richiesta di rettifica promanante dalla Procura, con la quale è stata respinta la mozione cautelare avanzata dalla Procura della Repubblica di Napoli di applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di Ferrari Concetta e Cavallaro Francesco e della misura del divieto di dimora nel territorio del Comune di Roma nei confronti di D'Andrea Fabia.

\*\*\*\*\*

- letti i motivi di gravame;
- esaminati gli atti trasmessi a corredo della procedura;
- all'esito dell'udienza camerale in data 14.7.2023;
- sentito il Pm, che si è riportato ai motivi di appello ed alle memorie successivamente depositate;
- sentiti, altresì, i difensori degli indagati, i quali hanno rappresentato le ragioni a sostegno della posizione dei rispettivi assistiti, depositando a loro volta memorie;
- sciogliendo la riserva formulata;

OSSERVA

1  
oo

2

2604

- L'appello del P.m. non merita di essere accolto per le ragioni di seguito indicate.

1. Con il provvedimento impugnato, emesso in data 24.03.2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli (provvedimento integrato dallo stesso Gip il 28/03/23 sulla base della richiesta di rettifica promanante dall'Ufficio di Procura) ha respinto la richiesta avanzata dal P.m. di applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di Ferrari Concetta e Cavallaro Francesco, nonché della misura cautelare del divieto di dimora nel territorio del Comune di Roma nei confronti di D'Andrea Fabia in quanto, pur ritenendo la gravità indiziaria, ha valutato insussistenti concrete ed attuali esigenze cautelari.

1.1 Inquadrata la vicenda oggetto della richiesta cautelare [si tratta di una contestazione, peraltro estremamente articolata per la quale si rimanda espressamente alla richiesta, ex art. 110, 319 – 321 cp, che si dipana intorno al procedimento amministrativo instaurato presso il dicastero del lavoro e delle politiche sociali (ed, in particolare, presso la Direzione Generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative, all'epoca diretta dalla dott.ssa Ferrari, coindagata in concorso con la dott.ssa D'Andrea Fabia, all'epoca dei fatti vice capo di gabinetto del medesimo ministero) relativo all'istruttoria concernente, a seguito di un primo parere negativo espresso dal capo dell'ufficio legislativo del Dicastero, una nuova richiesta di autorizzazione/nulla osta ai fini della scissione parziale asimmetrica del patronato ENCAL-INPAL in Patronato ENCAL-CISAL (soggetto scisso) e Patronato INPAL (soggetto beneficiario) e al rapporto corruttivo che vedrebbe le funzioni delle predette Ferrari e D'Andrea asservite agli interessi di Cavallaro Francesco, nella sua qualità di Segretario Generale in Carica della CISAL, protrattosi fino al giugno del 2022]<sup>1</sup>, il primo Giudice ha riconosciuto il concretizzarsi di un "vantaggio sinallagmatico che ha consumato il reato di corruzione".

Più in particolare, rinviando alla lettura della nota conclusiva depositata dalla polizia giudiziaria della OdE del Nucleo PEF di Napoli datata 22 novembre 2022, che segue le note del 22 novembre 2021, del 10 maggio 2022, del 16 giugno 2022, del 18 luglio 2022, del 1 settembre 2022 e del 6 ottobre 2022, e che è stata poi integrata con le successive note del 30.12.2022, del 2.1.2023, del 3.1.2023, del 13.1.2023, del 23.1.2023 e del 27.1.2023, sarebbe chiaramente emerso - ha assunto il primo Giudice - un fatto di corruzione estremamente grave come compiutamente descritto nel capo di imputazione provvisorio.

1.2 Queste in sintesi le argomentazioni del Gip.

*Il fatto si consuma, come detto, in occasione della scissione del patronato ENCAL-INPAL in Patronato ENCAL-CISAL (soggetto scisso) e Patronato INPAL (soggetto beneficiario), realizzandosi una scissione asimmetrica basata su un rapporto corruttivo protrattosi fino al giugno del 2022, i cui protagonisti risultano essere, LERVOLINO Danilo, CAVALLARO Francesco, nell'ipotesi dell'accusa MIELE Mario Rosario<sup>2</sup>, FIMMANO' Francesco, D'ANDREA Fabia e FERRARI Concetta, ROSSI Antonio, non indagato, ma neanche persona estranea al reato come si spiegherà.*

<sup>1</sup> Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 24 giugno 2019 ha avallato la scissione parziale asimmetrica ex art 2506 comma 2 cc del Patronato ENCAL-INPAL in Patronato ENCAL CISAL (soggetto scisso) e Patronato INPAL (soggetto beneficiario) a seguito di apposito parere dell'Ufficio legislativo nonché di indicazioni a procedere in tal senso dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro del Lavoro *pro tempore*. Conseguentemente a tale operazione, il neo costituito soggetto, Patronato ENCAL-CISAL, ha conservato lo stesso codice fiscale del Patronato ENCAL-INPAL da cui si è scisso ed è promosso dalla CISAL di cui Cavallaro Francesco è Segretario Generale, con la possibilità di fornire il patrocinio e la tutela sociale gratuita nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, autonomi, dei pensionati e di tutti i cittadini, risultando significativi e rilevanti i vantaggi economici di cui hanno beneficiato i due soggetti giuridici ENCAL-CISAL e INPAL in conseguenza della scissione. In particolare, rileva il Gip, la conservazione dello status di "patronato" ha permesso agli enti in questione il mantenimento delle sovvenzioni pubbliche ad esse riconosciute dalla legge 30 marzo 2001 n 152, delle relative sedi e del patrimonio in loro possesso. Tutti i menzionati benefici sarebbero stati persi nel caso di scissione totale.

<sup>2</sup> A proposito del predetto, il Gip, rinviando alle pagg. 73 e ss. della richiesta della Procura, ha rilevato come il MELE abbia, inizialmente, ampiamente osteggiato l'assunzione del ROSSI Antonio, sostenendone il difetto totale di requisiti, esprimendo chiaramente il suo dissenso

telefoniche e soprattutto ambientali captate tanto nel procedimento istruito dall'AG di Catanzaro, quanto nel procedimento istruito da quest'ufficio di Procura).

Motivi che, in assenza della specifica enucleazione delle fonti sulla base delle quali dare contenuto alla "prova di resistenza", solo aspecificamente richiamate, ovvero in presenza di generico riferimento a tutte le altre fonti di prova diverse da quelle captative senza che alle stesse, ai relativi contenuti ed alla rispettiva valenza in rapporto alle fattispecie in contestazione, risulti operato (e rappresentato) alcun approfondimento peculiare, che non derivi dall'onnicomprendivo richiamo ai contenuti della richiesta di misura cautelare, in contrasto con i principi dettati dall'art. 581 cpp, inducono a ritenere inammissibile la proposizione in questa sede (quasi ci si trovasse dinanzi al giudice di prime cure) di una richiesta di mera rivisitazione della valenza del compendio indiziario alla luce dei soli dati indiziari "altri", ovvero diversi dalle intercettazioni, che non si adducono, analizzano e commentano nel dettaglio se non attraverso mero riferimento alla complessiva originaria mozione cautelare e non si propugnano attraverso valide argomentazioni e giustapposizioni che ne illustrino la portata dirimente ai sensi della gravità indiziaria, pur a fronte delle censure difensive in punto di utilizzabilità del materiale intercettivo.

6. Le considerazioni che precedono comportano il rigetto del gravame avanzato dal P.m..

7. Nulla sulle spese.

P. Q. M.


Letto l'art. 310 cpp:

- Rigetta l'appello proposto dal Pubblico Ministero ex art. 310 cpp il 31/03/23 avverso l'ordinanza emessa in data 24.03.2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, come integrata dallo stesso Gip il 28/03/23 sulla base di richiesta di rettifica promanante dalla Procura, con la quale il Gip ha rigettato la mozione cautelare avanzata dalla Procura della Repubblica di Napoli di applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di Ferrari Concetta e Cavallaro Francesco e della misura del divieto di dimora nel territorio del Comune di Roma nei confronti di D'Andrea Fabia.

-Nulla sulle spese.

- Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli nelle c.c. in data 14.7.2023, 4.9.2023 e 14.9.2023



Il Presidente estensore

I Giudici

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*